



## COMUNE DI VILLANOVA TULO

### PROVINCIA DI CAGLIARI

#### VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Seduta Pubblica.

**Oggetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.LGS. n. 118/2011. Esercizio della facoltà di cui agli art. 232, comma 2, e art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di non tenere la contabilità economico - patrimoniale e il bilancio consolidato. (Art. 57, Comma 2-Ter, D.L. n. 124/2019 - Decreto del Ministero**

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di marzo alle ore 18:42, nel Comune di Villanova Tulo e nella solita sala della adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

<b>LODDO ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>MANCA PIER PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>ARGIOLAS DANIEL</b>	<b>P</b>	<b>ONNIS MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>CARCANGIU STEFANO</b>	<b>A</b>		
<b>CUNEO DAVIDE</b>	<b>P</b>		
<b>DEMURO LUIGI</b>	<b>P</b>		
<b>FARRIS GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		
<b>MASILI CRISTIANA ROSALIA</b>	<b>P</b>		
<b>MULAS MANUELA</b>	<b>P</b>		
<b>PIRAS ALESSANDRO</b>	<b>A</b>		
<b>DEMURO GIAN FRANCO</b>	<b>P</b>		
<b>BOI LUIGI</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Serena Copersino.

Il Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco relaziona sul contenuto della proposta;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

**ATTESO** che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore l’armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011);

**TENUTO CONTO** che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo senza precedenti;

**RICHIAMATO** l’art. 227 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E. L.) che testualmente recita:

*“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

*Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.”*

**CONSIDERATO** che alla data odierna questo ente deve procedere alla riapprovazione del Rendiconto di Gestione 2019 e all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2020 e 2021 ampiamente scaduti rispettivamente al 30 Aprile 2021 e al 30 Aprile 2022;

**CONSIDERATO** che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000 in sede di prima applicazione prevedeva:

- la possibilità di non tenere, fino all’esercizio 2017, la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2);
- la possibilità di non predisporre, fino all’esercizio 2017, il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

**RICHIAMATA** in proposito la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15/04/2016 ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. Rinvio all’esercizio 2017 dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato” con al quale questo ente si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

**RICORDATO** altresì che con propria precedente deliberazione n. 18 in data 06/10/2018 questo Ente, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, avuto riguardo dell’interpretazione esplicitata dalla Commissione *Arconet* nella propria riunione del 22 marzo 2018 (come ribadito nella risposta alla FAQ 30) ha disposto il rinvio fino all’esercizio 2018 della tenuta della contabilità economico patrimoniale, nonché dell’adozione del bilancio consolidato;

**RICHIAMATO** l’art. 15 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.» pubblicato sulla GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26 recante “**Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**” che testualmente recita:

*I. Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’articolo 232, comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all’esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’esercizio 2019.»;*

**RICHIAMATA** in proposito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/07/2019 recante “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. Rinvio all’esercizio 2019 dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale ex art. 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’art. 15- quater del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.” con la quale questo ente ha deliberato di:

- avvalersi, della facoltà prevista dall’art. 232, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato dall’art. 15-quater del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e pertanto:
  - di rinviare all’esercizio 2019 l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

- di non tenere, fino all'esercizio 2019, la contabilità economico-patrimoniale (art. 232, comma 2);
- dare atto che il Rendiconto della Gestione 2018 verrà approvato senza allegare allo stesso il conto economico e lo stato patrimoniale, mentre, con riferimento all'esercizio 2019, al rendiconto 2019 verrà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate che saranno individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019» emanato in attuazione dell'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vista dell'avvio della contabilità economico patrimoniale dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** l'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

**VISTO** l'art. 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalle sopra richiamate disposizioni normative, che in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni testualmente recita: "1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

**CONSIDERATO** il resoconto della riunione in data 14 Ottobre 2020 della Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 come corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che con riferimento all'ordine del giorno "Aggiornamento schema del DM concernente la situazione patrimoniale semplificata di cui all'art. 232, comma 2, del TUEL" approva lo schema di decreto di aggiornamento del DM dell'11 novembre 2019, in vigore con riferimento al 2020;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, di cui all'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **10 novembre 2020** recante "Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale. (GU Serie Generale n.293 del 25-11-2020)

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto 10 novembre 2020 "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto";

**PRESO ATTO**, inoltre, di quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021 sul primo punto all'ordine del giorno "Programma nuovi controlli BDAP-Bilanci armonizzati (a decorrere dal rendiconto 2021 e il bilancio di previsione 2022-2024)" che sui controlli individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti si è espresso come segue:

- Per quanto riguarda l'acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 232, comma 2 e all'art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Ai fini dell'applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l'esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l'esercizio delle facoltà in parola.
- Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la

facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l'esercizio della facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile.

- A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà.

**RILEVATO** inoltre che il suddetto **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020** all' **Allegato A)** testualmente recita:

- “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”
- “Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, **tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato** di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”;

**RILEVATO** pertanto che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la **possibilità di esercitare, in via definitiva**, l'opzione per **non tenere la contabilità economico-patrimoniale**;

**PRESO ATTO**, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che “*Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente*”;

**DATO ATTO** che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento è di n.1089 abitanti, e quindi inferiore a 5.000 abitanti;

**RITENUTO** opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

**PRESO ATTO**, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

**CONSIDERATO** che la competenza in ordine al rinvio vada ascritta al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “*i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio*”;

**VISTI** in proposito:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. con m. e i. dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021
- il Regolamento di contabilità;

**ACQUISITI** i pareri, favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che s'inseriscono nel presente atto dopo la parte dispositiva;

**CON VOTI** palesi unanimi, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

**DI AVVALERSI** per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di **non tenere la contabilità economico-patrimoniale**.

**DI DARE ATTO** che conseguentemente, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la presente delibera rappresenta anche l'esercizio della **facoltà di non predisporre il bilancio consolidato** di cui all'art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato in quanto *gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non*

*possono elaborare il bilancio consolidato (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020).*

**DI DARE ATTO** che l'ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020).

**DI DARE ATTO** che, secondo quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: *“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà.”.*

**DI DARE ATTO** pertanto che la facoltà di **non tenere la contabilità economico-patrimoniale** e conseguentemente **non predisporre il bilancio consolidato** ai sensi degli artt. 232 comma 2, e 233-bis, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si applica a partire dal Rendiconto di Gestione 2020 non ancora deliberato e si estende anche agli esercizi successivi.

**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP.

**CON VOTI** palesi unanimi, espressi per alzata di mano,

Considerata l'urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime e palese, è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgvo n. 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 11/03/2023

Il Responsabile del servizio  
F.to Maria Luisa Demuro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alberto Loddo

F.to Serena Copersino

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/03/2023:

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 24/03/2023 per quindici giorni.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **24/03/2023** al **08/04/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

IL RESPONSABILE

F.to Alberto Loddo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data: 17/05/2023

IL SEGRETARIO

F.to Serena Copersino